

22-11

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



3.0.S.E.I. 2011

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Valerio Irso

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO PROVINCIA DI CATANIA

Prot.n. _____

n. 131 Reg.Delib. _____

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO
AVVERSO RICORSO PARS SIZ CATANIA PROMOSSO DALL'ASP DI
CATANIA AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE N°1/2011 DEL RESPONSABILE
SETTORE II

L'anno Duemila undici addì ventotto del mese

di settembre, alle ore 19,10 e segg. nella Casa Comunale e nella

consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione si è validamente riunita la Giunta

Municipale sotto la Presidenza del Sig. Finocchiaro Stefano e con l'intervento dei Sigg.:

N.	ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
1	FINOCCHIARO STEFANO	X	
2	DI STEFANO GIUSEPPE	X	
3	FARANDA FABIO		X
4	PRIVITERA MICHELANGELO		X
5	RUGGERI FRANCESCO	X	
6	MARCHESE GIOVANNI PIETRO	X	
7			

Non sono intervenuti gli Assessori: Faranda Fabio e Privitera Michele

Partecipa il Segretario del Comune Romano Dr. Giuseppe

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso

- che il Comune di Aci S., Antonio ha anticipato, le somme ad integrazione delle rette di ricovero anziani ed adulti inabili, che l'art. 59 c.1 L.R. n. 33/1996 pone a carico del Fondo sanitario Regionale;
- che con ordinanza di ingiunzione n. 1 del 27/05/2011 il Responsabile del Settore II° ha ingiunto all'A.S.P. il pagamento della somma di € 55.082,14 oltre interessi e spese a titolo di "Retta sanitaria integrativa per il ricovero di anziani e adulti inabili in strutture residenziali – anno 2009", anticipata dal Comune di Aci S. Antonio;

Visto il ricorso promosso dall'ASP di Catania dinanzi al TARS sez. di Catania, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 1 del 27/05/2011 del Responsabile Settore II°, previa sospensione dell'efficacia, notificato all'Ente in data 19/09/2011;

Considerato

- che il TARS sez. di Catania con ordinanza n. 525/2010 del 5/7/2010 ha rigettato l'istanza cautelare promossa dall'AUSL 3 di Catania avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 1/2009 relativa alle anticipazioni di spesa effettuate dal Comune di Aci S. Antonio per l'anno 2008;
- che l'ASP di Catania a seguito della suddetta ordinanza ha già versato al Comune di Aci S. Antonio la somma richiesta;

Ritenuto dover autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio per evitare danni all'Ente, conseguenti al mancato recupero delle somme anticipate dal Comune di Aci S. Antonio ex art. 59 c.1 L.R. n. 33/96;

Visto

- che non esiste, all'interno dell'Ente, un ufficio legale;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente;

Visto l'art. 183 comma 3 del D.L.vo 267/00;

DELIBERA

Autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio avverso il ricorso innanzi al TARS sez. Catania proposto dall'AUSL 3 Catania e notificato all'Ente in data 19/09/2011, in opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 1 del 27/05/2011 del Responsabile del Settore II°, per il recupero delle somme anticipate dal Comune di Aci S. Antonio, per l'anno 2009, ad integrazione delle rette di ricovero anziani ed adulti inabili, che l'art. 59 c. 1 L.R. n. 33/1996 pone a carico del Fondo Sanitario Regionale;

Nominare quale procuratore e difensore dell'Ente l'Avv. G. Impresci con sede CATANIA - VIA ALDEBRAN 9

Impegnare la somma di Euro 2.000,00 comprensiva di IVA e CPA dal Cap. 138 del Bilancio Comunale denominato "Spese per liti, arbitraggi e consulenze" quale presumibile costo;

Corrispondere al professionista a titolo di acconto sulle spese da sostenere la somma di Euro 1.000,00 comprensiva di I.V.A. e C.P.A.. non appena invierà la relativa fattura.

Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, anche espressa per alzata di mano, immediatamente esecutiva.

FEBO BATTAGLIA
AVVOCATO
Via F. Crispi, 247 - 95129 CATANIA
Tel. 095/506400 - 534837 - Fax 506403

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

COPIA

13 SET 2011

PROT. N. 18577

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SICILIA

SEZIONE DI CATANIA

RICORSO

STAMPATO IN ITALIA
URGENZA
13 SET 2011
32232

PER: l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, autorizzato al compimento del mese di luglio 2011 della deliberazione n. 2910 del 22 luglio 2011 dello stesso Direttore Generale, elettivamente domiciliata in Catania, Via F. Crispi n. 247, presso lo studio dell'Avv. Febo Battaglia che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui al presente giudizio anche a mezzo fax al n. 095/506403, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica febo.battaglia@ordineavvocaticatania.it

PROCURA

Ci rappresenti e difenda

l'Avv. BATTAGLIA FEBO

Eleggiamo domicilio presso

il suo studio in CATANIA

Via FRANCESCO CRISPI, 247

A.S.P. di CATANIA

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe Calaciura)

CONTRO: il Comune di Aci Sant'Antonio, in persona del Sindaco ~~_____~~ pro tempore

Catania, 28 luglio 2011

VERA ED AUTENTICA

LA SUPERIORE FIRMA

avverso

l'ordinanza-ingiunzione n. 1 del 27.5.2011 del Responsabile del Settore II° del Comune di Aci Sant'Antonio, dott.ssa Caterina Sapienza, notificata all'Azienda ricorrente in data 6.6.2011, di cui si chiede, previa sospensione, dichiararsi l'inammissibilità, la nullità, ovvero disporre l'annullamento e/o la revoca, o comunque ritenere, con qualsiasi altra forma, inefficace e/o priva, nel merito, di ogni fondamento, per i seguenti motivi cui si premette in

FATTO

Con l'impugnata ordinanza-ingiunzione, notificata in data 6.6.2011, il Comune di Aci Sant'Antonio ha ingiunto all'Azienda Sanitaria

Provinciale di Catania di pagare in suo favore la somma di € 55.082,14, oltre interessi legali e spese di notifica, a titolo di *“Retta sanitaria integrativa per il ricovero di anziani e adulti inabili in strutture residenziali – anno 2009”*, che il predetto Comune avrebbe a sua volta anticipato per le non meglio precisate prestazioni sanitarie rese a beneficio dei soggetti non autosufficienti, specificamente indicati nell’ordinanza medesima, ricoverati presso alcune strutture residenziali..

Occorre precisare che nell’impugnata ordinanza si informava l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania della facoltà di *“proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR Sicilia sez. di Catania ... entro il termine di sessanta giorni dalla data ... in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica”*, ovvero, *“in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione ...”*.

L’impugnata ordinanza-ingiunzione ex T.U. n. 639/1910 si appesce illegittima per i seguenti

MOTIVI

Inammissibilità e/o nullità dell’impugnata ordinanza-ingiunzione per incompetenza e/o carenza di potere e di legittimazione attiva del soggetto emanante.

L’impugnata ordinanza è stata emessa, in nome e per conto del Comune di Aci Sant’Antonio, dal Responsabile del Settore II° del medesimo Comune, dott.ssa Caterina Sapienza.

Atteso che la dott.ssa Caterina Sapienza, come la stessa espressamente riferisce nell’ordinanza citata, non riveste alcuna qualifica dirigenziale nel Comune di Aci Sant’Antonio, ma è soltanto un funzionario con posizione organizzativa, si eccipisce l’incompetenza e/o carenza di potere e di legittimazione attiva del soggetto che ha emesso la predetta

ordinanza, con conseguente inammissibilità e/o nullità dell'impugnata ordinanza-ingiunzione.

Inammissibilità dell'impugnata ordinanza-ingiunzione per inapplicabilità del procedimento di cui al T.U. n. 639/1910 e per difetto dei requisiti di esigibilità, liquidità e certezza del credito fatto valere.

Si eccepisce l'inammissibilità dell'impugnata ordinanza-ingiunzione per inapplicabilità del procedimento di cui al T.U. n. 639/1910, atteso che tale procedimento trova applicazione per la riscossione di entrate patrimoniali strettamente di diritto pubblico, e non anche per quelle di diritto privato.

A ciò si aggiunge che il credito fatto valere dal Comune di Aci Sant'Antonio nei confronti dell'A.S.P. di Catania con l'opposta ordinanza ingiunzione è carente dei requisiti, richiesti dalla legge, di esigibilità, liquidità e certezza.

A tal proposito si ritiene necessario sottolineare come l'utilizzo dell'Ordinanza Ingiunzione ex art. 3 R.D. 639/1910 consente alle amministrazioni che ne fanno uso di emettere ingiunzioni di pagamento anche in assenza di ragioni fondanti il credito, oltre che per fattispecie del tutto estranee a quelle per cui il Regio Decreto fu emanato, ovvero la riscossione di tributi.

Data l'assenza di garanzie a favore dei soggetti ingiunti con siffatto genere di ordinanze, la Suprema Corte, al fine di evitare un abuso nell'uso dell'ingiunzione fiscale, ha fissato dei precisi limiti alla facoltà di utilizzo di tale strumento, statuendone la facoltà di utilizzo ai soli crediti liquidi, certi, ed esigibili.

A questo proposito, valga citare Cass. civ., sez. I, n. 8642 del 2.8.1995: *“Lo Stato e gli altri enti pubblici possono avvalersi dello speciale procedimento ingiunzionale previsto dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, non solo per la riscossione dei tributi o, in genere, delle entrate di diritto pubblico, ma anche per le entrate di diritto privato, ove si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili, poiché il concetto di entrata patrimoniale ha un’accezione molto vasta, che si estende anche ai proventi del demanio pubblico e dei pubblici servizi;*

Ed ancora, Cass. civ., sez. I, n. 13587 del 22.12.1992: *“Lo speciale procedimento ingiunzionale disciplinato dal r.d. 14 aprile 1910 n. 639, applicabile non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della pubblica amministrazione, esige come suo fondamentale presupposto che il credito in base al quale viene emesso l’ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, senza alcun potere di determinazione unilaterale dell’amministrazione, dovendo la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati e rimanendo all’amministrazione un mero potere di accertamento dei detti elementi ai fini della formazione del titolo esecutivo”.*

Tali condizioni sono mancate, senza dubbio, nel caso di specie, dato che la quantificazione del supposto credito è frutto non di parametri certi ed obiettivi, bensì ampliamenti discrezionali, come del resto dimostrato dalle svariate sentenze, sia del Giudice ordinario che Giudice amministrativo, di rigetto delle pretese comunali.

Difetto di legittimazione passiva dell’Azienda USL 3.

La pretesa fatta valere dal Comune di Aci Sant'Antonio nei riguardi dell'ASP di Catania, si fonda esclusivamente su un titolo rispetto al quale l'Azienda è estranea, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell'Azienda Sanitaria e totale infondatezza di ogni domanda comunque proposta nei confronti della stessa sulla base di detto titolo.

La somma, infatti, che il Comune pretende di vantare nei confronti dell'ASP di Catania risulta da obblighi assunti unilateralmente ed esclusivamente dal Comune medesimo nei confronti degli indicati istituti di ricovero, non idonei ad obbligare in alcun modo l'Azienda Sanitaria, rimasta terza estranea rispetto ad essi.

Non v'è quindi alcun inadempimento contrattuale imputabile all'ASP di Catania nei confronti del Comune relativamente alla somma richiesta, per il semplice fatto che l'Azienda Sanitaria ricorrente non ha mai contratto l'obbligo che ne dovrebbe costituire il presupposto.

Con specifico riguardo a tale questione va richiamata la sentenza n. 2934/01 del Giudice del Tribunale di Catania, Dott. Mirabella, nella causa tra AUSL 3 e il Comune di Santa Maria di Licodia, relativa ad un giudizio avente identico oggetto, nella quale il Decidente, rigettando il decreto ingiuntivo proposto contro l'ASP, rileva *"il credito non fondato proprio perché le fatture non costituiscono prova del credito (nei confronti dell'Azienda USL 3), dato che le somme sono unilateralmente determinate"*.

Manca, inoltre, la prova dell'eventuale effettivo pagamento da parte del Comune di Aci Sant'Antonio in favore delle strutture residenziali: trattasi di condizione essenziale, atteso che, ai sensi dell'art. 59 della l.r. 33/96, il diritto dei Comuni a pretendere il rimborso delle rette per

il ricovero degli anziani non autosufficienti può essere fatto valere non già in via diretta, ma, ed eventualmente, solo a titolo di rivalsa.

Infondatezza per la mancanza dei presupposti legittimanti la pretesa creditoria e, comunque, per difetto di legittimazione passiva, sotto ulteriore profilo, dell'Azienda S.P. di Catania.

Fermo quanto sopra, è in ogni caso infondata la richiesta di somme di denaro a titolo di integrazione retta per il ricovero degli anziani in strutture residenziali, somme che l'art. 59, della Legge regionale n.33/1966, pone a carico del Fondo Sanitario Regionale (e non già delle Aziende USL), ma nei limiti della dotazione finanziaria della A.U.S.L.

Lo stesso art. 59, come riconosciuto dallo stesso Comune in seno all'ordinanza-ingiunzione impugnata, fissa un limite di spesa pari a lire 500 milioni, da ripartire tra le AA.SS.PP. regionali.

L'art. 59 della L.r. 18.5.1996 n. 33, citato dal Comune a sostegno del credito, intitolato "*Integrazione retta per il ricovero degli anziani presso strutture residenziali*" dispone che "*1. Entro il limite annuo di lire 500 milioni, l'integrazione della retta giornaliera corrisposta, in rapporto al grado di invalidità, dai comuni dell'isola ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge regionale 6.5.1981 n. 87, agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti, è assunta a carico del Fondo Sanitario regionale preordinata al rimborso degli oneri dell'attività socio-assistenziale di rilievo sanitario, in applicazione del d.p.c.m. 8 agosto 1985. (...).*

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle Aziende unità sanitarie locali che hanno assunto direttamente o in convenzione gli oneri

dell'assistenza sanitaria e/o delle prestazioni a rilievo sanitario per il ricovero degli anziani non autosufficienti ospiti di strutture assistenziali?

L'omessa o insufficiente dotazione finanziaria ripartita tra le varie AA.SS.PP. comporta l'assoluta inidoneità della stessa ad operare l'integrazione di cui all'art. 59, comma 1, cit., con la conseguenza che le eventuali richieste di pagamento riguardanti tali spese non solo non hanno alcuna possibilità di essere soddisfatte ma, per espressa previsione legislativa, al di fuori della somma stanziata, non possono essere poste a carico delle AA.UU.SS.LL.

In conseguenza di quanto sopra, all'Azienda ricorrente non è possibile riconoscere alcuna legittimazione o capacità, sia giuridica che economica, di provvedere al pagamento delle somme eventualmente dovute a titolo di integrazione delle rette, sussistendo semmai tale legittimazione nei confronti della Regione Siciliana, ed in particolare dell'Assessorato Regionale alla Sanità.

In più, l'eventuale ripartizione della somma di lire 500 milioni tra le AA.SS.PP. regionali, determina l'arbitrarietà della pretesa quantificazione economica del diritto fatto valere per ottenere l'integrazione della retta giornaliera di cui in domanda, difettando la dotazione finanziaria dell'ASP di Catania sulla base della quale individuare l'intervento, esclusivamente integrativo, di quest'ultima.

In altre parole, la somma che ciascuno dei Comuni della Provincia di Catania può pretendere dall'Azienda ricorrente, è in funzione della somma che la stessa Azienda dovrebbe ricevere e/o riceve dalla Regione nel limite massimo di 500 milioni annuo da ripartire fra tutte le ASP regionali. Nel caso tale ripartizione non sia avvenuta, ma anche

qualora dovesse avvenire, poiché l'art. 59 citato non imputa tale obbligo di spesa direttamente in capo alle ASP, ma bensì al fondo sanitario regionale, è la Regione Siciliana, o meglio l'Assessorato Regionale alla Sanità, a doverne rispondere, con conseguente difetto di legittimazione passiva delle Aziende SS.PP. e, nella specie, dell'Azienda Sanitaria di Catania.

Ad esempio, TAR Sicilia – Palermo, Sez. 1[^], con la sentenza n. 258/2003, ha stabilito a riguardo, ai sensi delle L.R. n. 87/1981, art. 17, e L.r. n. 33/1996 n. 59, il principio per cui *“Non esiste, puramente e semplicemente, un diritto al rimborso delle somme poste a carico dei comuni per l'integrazione della retta ai sensi dell'art. 17 comma 2 della L.R. n. 87/1981, avulso dal necessario procedimento volto alla concreta applicazione dell'art. 59 della L.R. 33/1986. In considerazione del tetto massimo di onere a carico del Fondo Sanitario, infatti, consegue che la spesa continua a gravare, in linea di principio, sui comuni, così come legislativamente previsto, salvo che la quota potrà essere rimborsata dal Fondo Sanitario entro l'onere complessivo di 500 milioni, e previ i necessari procedimenti atti a distribuire tale somma complessiva, prima fra le varie Aziende sanitarie della Sicilia, e poi, all'interno di queste, tra i vari comuni che ne facciano richiesta”*.

La decisione di cui sopra è stata confermata dallo stesso TAR Sicilia, Palermo, sez. II, con le sentenze nn. 932/06 e 2302/06, e da ultimo, con identica motivazione, dal TARS Catania, sezione quarta, con sentenza n. 1416/2007, proprio riguardante il Comune di Aci Sant'Antonio.

Contestazione, anche nel merito, della quantificazione del credito.

Nessuna prova è stata fornita dal Comune di Aci Sant'Antonio in ordine al tipo di trattamento, sia esso assistenziale, curativo e/o riabilitativo, offerto dalle case di riposo agli ospiti delle strutture, né sulla natura delle prestazioni sanitarie rese.

A ciò si aggiunga che tra gli obblighi sanciti dall'art. 4 dello schema di convenzione di cui all'allegato F del Decreto presidenziale 4.6.96 a carico dell'ente assistenziale con il quale il Comune si relaziona è previsto quello volto a garantire prestazioni riabilitative ed infermieristiche per ospiti che ne necessitano, *«utilizzando i servizi territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.»*.

In rapporto alla realizzazione delle prestazioni convenzionate da parte dell'ente assistenziale, tra le quali va ricompresa quella intesa a fornire i servizi tutelari e infermieristici, l'art. 5 del decreto presidenziale 4.6.96 cit., prevede lo *standard* di personale di cui si compone l'ente assistenziale medesimo, in relazione alla tipologia delle strutture.

V'è, dunque, uno *standard* di personale, che si correla strettamente alle prestazioni abituali dell'ente assistenziale, prestazioni alle quali il S.S.N. contribuisce in via istituzionale, attraverso l'utilizzo dei servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così consentendo alle strutture convenzionate di garantire agli ospiti che ne necessitano proprio quelle prestazioni riabilitative ed infermieristiche che costituiscono il risvolto sanitario degli impegni assunti con il Comune, *ex art. 4* del citato decreto presidenziale.

Le prestazioni dell'ente convenzionato riconducibili nell'ambito dell'assistenza sanitaria, cui quest'ultimo deve provvedere per obbligo

contrattuale e tipizzate dall'art. 4 ult. cit., in altri termini, sono già istituzionalmente poste a carico del S.S.N., che provvede ordinariamente a farsi carico di tutti gli oneri di assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, per i soggetti che ne avessero bisogno, compresi gli ospiti non autosufficienti.

Agli oneri posti a carico della struttura assistenziale nello specifico settore sanitario il Servizio sanitario nazionale fa, dunque, fronte già con propri fondi e/o strutture, cui gli stessi soggetti invalidi non autosufficienti possono fare ricorso.

In quest'ottica si comprende il senso della normativa vigente, che parla di "integrazione", cioè di una quota ulteriore rispetto alla retta giornaliera, somma aggiuntiva che non può risolversi nell'automatico accrescimento della retta stessa, senza limiti prefissati, ma va correlata a precisi parametri, che consentano di valutare in modo obiettivo gli aggravii di spesa dovuti ad eventuali variazioni di personale, per assicurare i servizi tutelari ed infermieristici ai soggetti che ne necessitano.

In proposito si confronti, *ex multis*, TAR Sicilia - Catania, sent. n. 1392/2005, ove si stabilisce che *"Due sono[...] le condizioni alle quali è subordinata la possibilità di integrazione della retta di ricovero quale risulta fissata dall'art. 14 dello schema di convenzione tipo ex D.P.R. Sic. n. 158 del 4.6.96 : una invalidità non inferiore al 74%, (...), e la prestazione da parte dell'ente di assistenza di trattamenti differenziati, vale a dire di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dall'ente assistenziale alla generalità degli utenti, che si rendono necessarie in ragione, appunto, delle particolari condizioni di disagio, emarginazione sociale, patologia in cui versa l'anziano non autosufficiente, quali ad es. interventi*

di riabilitazione, prestazioni infermieristiche ecc. Per l'esercizio della rivalsa nei confronti dell'Azienda sanitaria non è dunque sufficiente dimostrare che gli anziani per i quali è richiesta tale integrazione hanno un grado di invalidità, o meglio non autosufficienza, superiore al 74%, ma è altresì necessario dimostrare che detta condizione ha determinato la prestazione da parte dell'ente di assistenza di prestazioni aggiuntive ad hoc. Diversamente opinando, dovrebbe pervenirsi alla conclusione per cui all'ente assistenziale dovrebbe spettare l'integrazione della retta per il solo fatto di ospitare anziani non autosufficienti, senza che tale integrazione debba trovare la sua ragion d'essere e giustificazione in un aggravio di spesa che l'ente subisce per l'erogazione di un servizio aggiuntivo, che viene prestato solo nei confronti di determinati utenti. Del resto, una tale opzione interpretativa appare confortata dall'esame delle norme sopra richiamate, che fanno riferimento a particolari esigenze assistenziali di singoli anziani (art. 17 co 2 L.R. n. 87/81 e art. 16 all. F D.P.R. Sic. N. 158 del 4.6.1996) e ad una integrazione della retta giornaliera come determinata per la generalità degli assistiti (art. 16 all. F D.P.R. Sic. N. 158 del 4.6.1996), nonché dalla nota della Regione siciliana, assessorato enti locali, n. 1072/A del 12 maggio 1992 dove è specificato che la maggiorazione della retta impone al Comune l'onere di recuperare gli oneri sostenuti per le prestazioni di rilievo sanitario i cui costi siano stati supportati da specifica analisi". Nella stessa direzione è la recente sentenza n. 4097/2010 del Tribunale di Catania, 1^ Sez. Civile, Giudice Dott.ssa Concetta Grillo, nella quale si rileva che "Il Comune ha pertanto lo specifico onere di comprovare quali prestazioni differenziate di carattere sanitario siano state effettuate dall'ente ospitante dovendosi ritenere non sufficiente la mera circostanza che l'anziano è ospite di una struttura convenzionata giacché ciò costituisce erogazione di un servizio socio-assistenziale che, come evidenziato, è a totale carico dei Comuni.

In tal senso si esprime un consolidato orientamento della giurisprudenza del T.A.R. Sicilia”

Nella fattispecie di cui al presente ricorso non solo il Comune di Aci Sant'Antonio non ha prodotto alcuna documentazione “*idonea a dare contezza delle prestazioni differenziate di carattere sanitario erogate dalle strutture convenzionate in favore di anziani non autosufficienti*”, ma non risulta neppure la presenza di alcun P.A.I. (Piano di Assistenza Individuale) ove vengano individuate eventuali prestazioni aggiuntive, la loro effettiva erogazione ed una conseguente corretta quantificazione economica.

In particolare, manca la certificazione della spesa sanitaria e la dettagliata analisi dei costi sostenuti dalle case di riposo o protette nel fornire assistenza differenziata, che giustificano le rette integrative per le quali si reclama il rimborso.

Infondatezza della domanda per inosservanza dell'iter procedurale previsto dall'art. 59 della Legge regionale 33/96.

Contestazione, sotto ulteriore profilo, sia dell'an che del quantum del credito vantato.

Si eccepisce espressamente che il Comune di Aci Sant'Antonio non ha dato, né in seno all'iter procedurale previsto dall'art. 59 della l.r. n. 33/96, né in seno al procedimento di cui al T.U. n. 639/1910, la prova dell'esistenza del suo presunto credito e del suo relativo e corretto ammontare.

Ed infatti, l'art. 59 della l.r. n. 33/96 dispone che per le finalità riguardanti l'integrazione della retta per il ricovero degli anziani, il Comune debba seguire, nei tempi assai ristretti previsti dalla suddetta normativa, un iter procedurale articolato, assolutamente necessario a

consentire all'Azienda Sanitaria l'esercizio di un'attività di controllo indispensabile alla verifica della sussistenza della condizione di non autosufficienza degli anziani ricoverati, avuto anche riguardo al trattamento assistenziale, curativo e riabilitativo assicurato dall'Ente in funzione dei bisogni degli ospiti.

In particolare, la normativa in questione impone al Comune di trasmettere all'Azienda unità sanitaria locale di competenza, entro limiti temporali assai precisi (5 gg.), copia del provvedimento di autorizzazione al ricovero corredato dalla certificazione attestante il grado e la natura della condizione di non autosufficienza.

Il diritto del Comune a richiedere eventualmente il rimborso della quota di retta giornaliera corrisposta all'ente assistenziale a titolo di integrazione, è subordinato al rispetto di quanto previsto dalla citata normativa, e dunque alla prova dell'adempimento di tali obblighi.

Tali prove, ineriscono in particolare a:

- le condizioni di non autosufficienza;
- le prestazioni sanitarie offerte dalla struttura;
- la necessità di trattamenti assistenziali differenziati;
- la documentazione sanitaria prevista dall'art. 16 DPRS 158/1996.

A tale riguardo si evidenzia che sia il Giudice Amministrativo sia il Giudice ordinario (cfr, sentenza del Tribunale di Catania, sezione staccata di Mascalucia, n. 434 del 20.11.2007 ed ormai anche altre successive), si sono chiaramente orientati nel senso di rigettare le richieste avanzate nei confronti delle aziende sanitarie nei giudizi riguardanti il pagamento delle integrazioni rette per soggetti non autosufficienti *quando i Comuni non siano in grado di provare l'avvenuto rispetto di quanto previsto a loro carico dall'art. 59 della l.r. n. 33/96.*

Ciò naturalmente perché il mancato adempimento dell'iter, che non è soltanto procedurale, ma anche sostanziale, previsto dalla citata normativa impedisce alle A.A.SS.PP di esercitare la necessaria attività di verifica e controllo della legittimità e correttezza dei ricoveri da cui solo può eventualmente scaturire l'obbligo al pagamento della quota sanitaria.

Sul punto si veda la Sentenza del Tribunale di Catania Sezione Distaccata di Mascalucia N. 434/07, che al riguardo statuisce: *“Sulla base della normativa esposta emerge che il diritto al rimborso nasce dall'espletamento di una precisa procedura che il Comune ha l'onere di attivare. Nel caso in esame, non risulta in alcun modo che il Comune abbia attivato la procedura sopra descritta: in tal modo la pretesa al rimborso delle spese sostenute non può essere accolta.”*

Ed ancora, Consiglio di Giustizia Amministrativa, Sent. 609/2008:

“Nel merito, la sentenza gravata deve essere confermata in relazione al fatto che è rimasto incontrovertito – e anzi è implicitamente ammesso, dato il ricordato tenore del terzo motivo di appello – che è mancato, nella specie, “l'adempimento degli oneri

procedurali imposti dalla normativa esaminata” (così la sentenza appellata, a pag. 5).

In effetti, per l'evidente esigenza di consentire la verificabilità della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 del cit. art. 59, il comma 2 della stessa norma di legge pone a carico del comune interessato l'onere di trasmettere alla locale Azienda sanitaria “copia del provvedimento di autorizzazione al ricovero corredato dalla certificazione attestante il grado e la natura della condizione di non autosufficienza”, da effettuarsi “entro cinque giorni” dal ricovero, per poi poter attivare, “se non interviene opposizione [della A.S.L.], entro i successivi venti giorni ... l'azione di rimborso della quota di retta giornaliera corrisposta dall'ente assistenziale a titolo di integrazione”: correlativamente, ai sensi del comma 3, “è facoltà dell'Azienda ... verificare nel termine sopra indicato il sussistere della condizione di invalidità degli anziani ricoverati”.

Non v'è dubbio, dunque, che il meccanismo possa funzionare – con riguardo anche alla verificabilità, da parte della A.S.L., della sussistenza delle concrete condizioni per la rimborsabilità di parte della retta di degenza – solo a condizione che il comune richiedente effettui, nei termini previsti, gli adempimenti e le comunicazioni poste a suo carico dalla legge; ciò che nella specie non consta sia avvenuto.

Conseguentemente, non può essere accolta – a prescindere, dunque, dall'entità dei fondi disponibili su cui verte il secondo motivo di gravame, e dalla sussistenza di preventive convenzioni, di cui al terzo motivo di appello – l'istanza di rimborso reiterata dall'appello.

In conclusione, il gravame va integralmente disatteso.”.

Di identico tenore le sentenze C.G.A. nn. 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619 e 620, tutte del 2008.

Il Comune di Aci Sant'Antonio non ha prodotto alcun documento che soddisfi l'obbligo in parola.

Il mancato rispetto di quanto imposto dalla norma comporta la illegittimità e infondatezza delle pretese del Comune di Aci Sant'Antonio, in quanto, come pure confermato dalle superiori pronuncie, la L.r. 33/96 condiziona espressamente l'eventuale diritto al rimborso alla stretta osservanza dei termini e della procedura ivi previsti.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Evidente appare il fumus boni iuri del presente ricorso, e altrettanto evidente appare il pregiudizio gravissimo derivante dall'eventuale mancato accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione dell'esecutorietà dell'impugnata ordinanza-ingiunzione.

La somma ivi indicata infatti, qualora non ne venisse sospeso il pagamento, comporterebbe per l'A.S.P. di Catania un gravissimo danno economico tale da pregiudicare ulteriormente la già complessa situazione finanziaria dell'Ente, con conseguente pregiudizio nella realizzazione delle fondamentali finalità a vantaggio della collettività che l'A.S.P. è chiamata istituzionalmente a svolgere.

In relazione a tutto quanto sopra, si chiede pertanto

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito

per i motivi sopra esposti, previa sospensione, dichiarare l'infammissibilità, la nullità, ovvero disporre l'annullamento e/o la


revoca, o comunque ritenere, con qualsiasi altra forma, inefficace, e/o
priva, nel merito, di ogni fondamento, l'impugnata ordinanza
ingiunzione.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente
controversia è di € 55.082,14.

Spese e compensi di causa

Catania, 6 settembre 2011

Avv. Febo Battaglia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Febo Battaglia', written over the typed name.

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'ASP di Catania e del suo procuratore e difensore come in atti io sottoscritto Aiut. Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Catania ho notificato copia conforme del superiore ricorso così come segue:

Al Comune di Aci Sant'Antonio, in persona del Sindaco pro-tempore, nel domicilio per la carica presso la Casa comunale, in Aci Sant'Antonio, via Regina Margherita n. 8, ivi mediante spedizione di copia con raccomandata a.r.

15 SET. 2011

106
ANTONINO COSI
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990, n. 142 come recepito con art.1 ,lett.1 della L.R. 11/12/1991, N.48, modificato dall'Art.12 LR. 30/2000, i sottoscritti esprimono i pareri di cui appresso:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

favorevole

Data 22-9-2011

IL RESPONSABILE *[Signature]*

Visto il parere del settore proponente lo schema di deliberazione quale presupposto di regolarità amministrativa del provvedimento, si esprime parere di regolarità contabile

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

CHE I CONSEGUENTI PAGAMENTI DELLA SPESA SONO DEORDINATI ALLA DISPONIBILITA' DI CASSA

Data 23-09-2011

IL RESPONSABILE *[Signature]*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R. n.44 del 3/12/1991, ATTESTA La regolare copertura finanziaria:

- al cap. 138 Es 2011 denominato "SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE"


Previsione iniziale € _____


Impegni precedenti € _____


DISPONIBILITA' € _____

- IMPEGNO ALLA PRESENTE n. 1035/2011 € 2.000,00

- DISPONIBILITA' RESIDUA _____ € *[Signature]*


IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO


IL SEGRETARIO COMUNALE


Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione in applicazione della L.R. 3 Dicembre 1991, n.44.

- E' stata affissa all'albo pretorio il giorno _____ per quindici giorni (art.11 comma 1);
- Con nota n. _____ è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari (Art.15 commi 3 e 4);
- Con nota n. _____ è stata trasmessa per il controllo preventivo di legittimità al Comitato Regionale di Regionale di controllo sugli atti dei Comuni;
 - Sezione Centrale di Palermo (Art. 17 commi 1 e 3);
 - Sezione Provinciale di Catania (Art. 17 comma 2) in quanto:
 - E' soggetta a controllo per legge (Art. 15 comma 2);
 - Ne ha fatto richiesta la stessa Giunta Municipale (Art. 15 comma 2);
 - Ne ha /hanno fatto richiesta il gruppo consiliare _____ ovvero n. _____ Consiglieri (Art.15, comma 3);
 - Ha fatto richiesta un quinto dei consiglieri ritenendola viziata di incompetenza ovvero assunta in contrasto con atti fondamentali del consiglio (Art.15 comma 5).

Acì Sant'Antonio li _____

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione della L.R. 3 Dicembre 1991, n.44, pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati.

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.12 comma 1).
- Decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.
- Dell'atto (Art. 15 comma 5).
- Dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19 commi 1 e 2) senza che sia stata comunicata adozione di provvedimento di annullamento.
- Avendo il CO.RE.CO. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art.18 comma 9)

Acì Sant'Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE